

UFFICIO SPECIALE  
PREVENZIONE PROTEZIONE  
E ALTA VIGILANZA



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Settore Amministrativo per la Sicurezza

## LA RETTRICE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 (Testo Unico), n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in specie l'articolo 31, comma 4, che recita *"Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32"*;
- VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*, il quale sancisce:
- all'articolo 108, comma 1, *"I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti attività: [...] nomina dell'esperto di radioprotezione [...]"*;
  - all'articolo 128:
    - comma 1 *"il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione"*;
    - comma 4 *"le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106"*;



- comma 5 *“in caso di cessazione dell'incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 130, comma 11”;*

- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo in vigore presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 1645 del 29 maggio 2019;
- VISTO l'obbligo in capo alla Rettrice, in qualità di Datore di lavoro di Sapienza, di nominare l'Esperto di radioprotezione per assicurare la continuità della sorveglianza fisica ai sensi del d.lgs. n. 101/2020;
- VISTO il decreto rettorale n. 336 del 10 febbraio 2023 con cui è stata indetta la Verifica preliminare in ordine alla possibilità di utilizzare il personale dipendente di questa Università per l'espletamento del suddetto incarico, pubblicata sul portale Trasparenza di questo Ateneo;
- CONSIDERATO che per la verifica preliminare sopra citata non è pervenuta alcuna candidatura utile all'assegnazione dell'incarico di Esperto di radioprotezione di Ateneo;
- VISTI i decreti rettorali n. 523 del 8 marzo 2023 e n. 677 del 22 marzo 2023 con i quali è stata rispettivamente autorizzata e indetta la procedura di selezione per l'affidamento di un incarico di Esperto di radioprotezione, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, da svolgersi presso questa Università;
- CONSIDERATO che per suddetta procedura, pubblicata sul portale Trasparenza del sito di questa Università in data 22 marzo 2023 con scadenza di presentazione delle domande fissata per il giorno 6 aprile 2023, è pervenuta una candidatura;



ACQUISITE le disponibilità dei docenti interessati a far parte della Commissione giudicatrice incaricata di individuare il suddetto Esperto;

### **DECRETA**

è nominata, per quanto riportato in premessa, la Commissione giudicatrice incaricata di individuare l'Esperto di radioprotezione per le esigenze di questa Università, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nella seguente composizione:

- Prof. PALUMBO Luigi, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria;
- Prof. PATERA Vincenzo, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria;
- Prof. MIGLIORATI Mauro, Professore Associato, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria.

### **LA RETTRICE**